



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'Organo di revisione dei conti
del Comune di Verretto (PV)
e, p.c. Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Verretto (PV)

OGGETTO: Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Questionario redatto dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2016. **Esito istruttoria questionario.**

A seguito dell'istruttoria sul questionario al rendiconto dell'esercizio in oggetto del Comune di Verretto, si comunica che, allo stato degli atti, presa, altresì, visione della relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL, sono emerse alcune criticità per le quali si raccomanda di:

1. rispettare i tempi di approvazione del rendiconto di gestione, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 227 del TUEL;
2. attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, considerando tutte le tipologie di entrata previste dallo stesso principio e rammentando che il metodo di calcolo del FCDE c.d. semplificato può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018, tenendo debitamente conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi. Si richiama, inoltre, quanto stabilisce il citato principio contabile applicato in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per cui non è possibile il suo utilizzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato;
3. provvedere alla determinazione del F.P.V. per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di personale, per le spese di lite, ecc.) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento;
4. monitorare la corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata in conformità ai principi contabili;



CORTE DEI CONTI

5. osservare le raccomandazioni dell'Organo di revisione ai fini della determinazione degli obiettivi da definire prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio allo scopo di rispettare le condizioni per l'erogazione degli incentivi previsti per la contrattazione integrativa (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 150/2009);

7. monitorare costantemente l'attività di accertamento e riscossione delle entrate per recupero evasione tributaria;

8. verificare attentamente la congruenza tra i dati inseriti in BDAP, quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente e quelli indicati nei questionari trasmessi alla scrivente Sezione.

Alla verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017 in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

La Sezione si riserva in ogni caso di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato Istruttore

Dott. Ottavio Caleo

CALEO
OTTAVIO
CORTE DEI
CONTI
21.10.2019
16:16:51
UTC



CORTE DEI CONTI